

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Anziani: rimanere in famiglia piuttosto che entrare in un istituto - centri diurni e centri “notturni” - contributi AVS

È intento riconosciuto e giustificato dell'ente pubblico favorire per quanto possibile, con apposite misure, la permanenza delle persone anziane al proprio domicilio. Intenzione non scevra da valutazioni sui costi, per il settore pubblico, degli ospiti non abbienti di case per anziani.

Al proposito le seguenti riflessioni.

A)

Una situazione che si presenta con una certa frequenza è la seguente: figli che si occupano “a tempo pieno” di un genitore non autosufficiente, ad es. affetto da demenza senile (es. morbo di Alzheimer), evitandogli l'entrata in casa per anziani e permettendo un risparmio all'ente pubblico. Impegno lodevole che chiaramente si estende sull'arco delle 24 ore e comporta non poche limitazioni.

Chiedo dunque al Consiglio di Stato:

- Che risparmio consente in media al settore pubblico una famiglia che decide di accudire in casa un anziano non autosufficiente a beneficio della prestazione complementare, evitandone quindi il ricovero in casa anziani?
- Il Consiglio di Stato è in grado di approssimativamente quantificare (ordine di grandezza) il risparmio conseguito ogni anno dal settore pubblico grazie a familiari volenterosi di cui al punto precedente?
- Il Consiglio di Stato ritiene che, attualmente, i familiari intenzionati ad accudire personalmente parenti anziani non autosufficienti, evitando quindi il ricovero in casa anziani, siano sufficientemente supportati ed incoraggiati in questa scelta?
- Sono pensabili nuove misure per agevolare questo tipo di scelta? Se sì, quali?
- Per chi si prende cura di un anziano affetto da demenza senile spesso il problema è notturno. Si pone l'esigenza di intervenire nottetempo, ciò che però rende difficoltoso, vedi impossibile, il **riposo notturno**. Il Cantone potrebbe promuovere e sostenere centri che si occupino di accudire di notte l'anziano non autosufficiente, che tornerebbe in famiglia per il giorno, alleggerendo così i familiari da un compito gravoso ma permettendo comunque un risparmio per le finanze pubbliche rispetto al ricovero in casa anziani tout-court?

* * *

B)

Mi permetto ora di sottoporre all'attenzione del CdS un caso più specifico: quello di una persona anziana non più del tutto autosufficiente, ma comunque nemmeno completamente dipendente, che necessita dell'aiuto di una terza persona nello svolgimento di alcune faccende domestiche.

Se questa terza persona non risulta impiegata di un servizio di cure a domicilio o di una società di pulizie, l'anziano figura come suo datore di lavoro e, in quanto tale, è tenuto a versare, oltre allo stipendio, i contributi AVS.

Se dal punto di vista del diritto del lavoro la situazione appare lineare, nella pratica le conseguenze possono suscitare perplessità.

Prendiamo un "esempio standard" molto frequente, che si presenta nei termini seguenti:

- Una persona anziana, afflitta da problemi di salute che però non danno diritto al rimborso, da parte della cassa malati, di eventuali prestazioni di Servizi di cure a domicilio, vive vicino ai familiari;
- L'anziano viene aiutato nella sua economia domestica da una persona della cerchia familiare, su base semivolontaria: a seguito di questo carattere di semivolontariato, la persona che fornisce l'aiuto domestico fattura solo una parte delle ore lavorative prestate;
- L'anziano è a beneficio di una prestazione complementare.

A seguito, sembra, di un cambiamento nella base legale o di una prassi più rigorosa, l'anziano citato, malgrado sia lui stesso a beneficio di prestazioni complementari, si vede tenuto a versare alla persona che lo aiuta – aiuto che non risponde ad un capriccio ma ad una necessità - oltre allo stipendio (come detto inferiore al tempo investito) anche i contributi AVS. Il che comporta una spesa supplementare non indifferente; col risultato che le risorse a disposizione dell'anziano potrebbero anche non dimostrarsi sufficienti.

Fermi restando gli evidenti diritti professionali di chi presta aiuto domestico, c'è da chiedersi se questa situazione non rischi di scoraggiare gli anziani che vivono al proprio domicilio e cercano di far fronte alle proprie necessità coinvolgendo il settore pubblico il meno possibile (rispettivamente i loro familiari), invogliandoli di conseguenza a scegliere soluzioni più onerose per l'ente pubblico. O a far capo ad aiuti domestici pagati in nero.

Chiedo quindi al Consiglio di Stato:

- L'anziano beneficiario di una prestazione complementare che necessita di un aiuto domestico secondo le modalità sopra indicate, va sempre e comunque considerato un datore di lavoro come qualsiasi altro e quindi tenuto a versare di tasca propria anche i contributi AVS? Al proposito di questo obbligo, sono intervenute modifiche di base legale o di prassi? Questa situazione, sicuramente soddisfacente dal punto di vista del diritto del lavoro, lo è anche, a mente del CdS, nell'ottica dell'anziano? Sono pensabili – evidentemente tenendo presente la situazione delle finanze cantonali - correttivi da parte dell'Ente pubblico (ad esempio copertura di una parte dei contributi)?

LORENZO QUADRI